



IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile

Il Giudice, dott. Corrado Bonanzinga, esaminati gli atti della causa iscritta al n. 4086
dell'anno 2024 RG

TRA

[REDACTED]

[REDACTED]; PARTE RICORRENTE

E

[REDACTED]

[REDACTED] PARTE RESISTENTE

E

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]; PARTE RESISTENTE

Vista l'istanza formulata da [REDACTED] con atto depositato il 10.09.2026, volta alla modifica della ordinanza resa all'udienza del 02/04/2026, nella parte in cui non prevedeva che la vendita si svolgesse in modalità (o anche in modalità) telematica, benché l'art. 569, comma 4, c.p.c. stabilisca quale regola generale e prioritaria l'obbligatorietà della modalità di vendita telematica, la quale appariva necessaria al fine di assicurare la più ampia partecipazione anche da parte di soggetti residenti fuori provincia o impossibilitati a presenziare fisicamente;

rilevato che l'art. 788 c.p.c. stabilisce che alla vendita da effettuare nell'ambito delle procedure di scioglimento di comunioni "si applicano gli artt. 570 e seguenti", vale a dire le norme che disciplinano la vendita in materia di espropriazione immobiliare, la quale, in seguito alle modifiche introdotte dal d.l. 35/2005 conv. in l. 80/2005, ha luogo prima senza incanto e successivamente, solo in presenza di determinate condizioni, con incanto;

ritenuto che, in conformità con i criteri ermeneutici correnti (v. ad es. Cass. SS.UU, n. 22660 del 23/10/2006 e n. 23838 del 23/12/2004), il rinvio *de quo* abbia carattere mobile e che, pertanto, il legislatore non ha inteso richiamare una singola disposizione ma un intero gruppo di norme, con le quali la disposizione operante il rinvio non risulta affatto incompatibile;

ritenuto, pertanto, che anche alla vendita in sede di scioglimento di comunioni vada applicata la previsione contenuta nell'art 569, c.p.c. che stabilisce quale regola generale e prioritaria l'obbligatorietà della modalità di vendita telematica;

ritenuto, di conseguenza, che l'istanza possa essere accolta;

P.Q.M.

A modifica della ordinanza resa all'udienza del 02.04.2026, stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara

tra gli offerenti e il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di rito, secondo la modalità della vendita sincrona mista e dispone che nell'avviso di vendita il notaio delegato indichi che, nel caso venga utilizzata la modalità telematica, la presentazione dell'offerta d'acquisto e della cauzione ai sensi degli artt. 571, 579, 580, e 584 c.p.c., nonché il versamento del prezzo, dovranno avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo di telefax o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli; dispone che la pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche (PVP) e sui siti specializzati sia effettuata anche in lingua inglese o con parole chiave mirate al mercato estero; manda al professionista delegato di adeguare l'avviso di vendita già predisposto e gli adempimenti pubblicitari; si comunichi ai procuratori delle parti ed al notaio delegato.

Messina, lì 10/09/2026

IL GIUDICE

(dott. Corrado Bonanzinga)